

Schema di convenzione

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POGGIOMARINO E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A PRESTARE LA PROPRIA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI VOLONTARIATO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ANTIROGHI PER IL PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2024, AI SENSI DELL'ARTICOLO 56 DEL "CODICE DEL TERZO SETTORE" (DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E SS.MM.II.);

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, presso la Sede Municipale del Comune di Poggiomarino via De Marinis n. 3, tra:

- Il Responsabile del Settore LL.PP./ Protezione Civile nato a _____ il _____, che agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Poggiomarino, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. C) della Legge n. 127/97 – C.F.: 00749590634, di seguito chiamato Comune; e
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, che agisce in qualità di Rappresentante Legale dell'associazione di Volontariato ETS denominata _____ con sede in _____, C.F.: _____, di seguito chiamata Associazione;

Premesso che:

- gli Enti locali sono articolazioni e, nello specifico, componenti del Servizio nazionale della Protezione Civile, in tal modo definite ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione Civile", di seguito per brevità denominato "Codice";
- fanno parte del Servizio nazionale della Protezione Civile, ai sensi del suddetto art. 3 del Codice, le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono, tra gli altri, i Sindaci in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;

Considerate tutte le attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile (art. 6 del Codice), le funzioni fondamentali ed i compiti dei Comuni in materia di protezione civile (art. 12 del Codice), tra i quali è espressamente previsto l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito;

Rilevato che:

- il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile è annoverato tra le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. e), del Codice; - le componenti del Servizio nazionale della Protezione Civile, tra cui gli Enti locali come sopra chiarito, possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici (art. 4, comma 2, del Codice);

Preso atto:

- che la partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato alle attività di protezione civile è particolarmente valorizzata ed incentivata dal Codice, in linea ed in applicazione del principio di sussidiarietà che invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

- che detto principio è sancito sia a livello costituzionale dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, sia a livello legislativo dal comma 3, lettera a), dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59, dal comma 5, dell'art. 3 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dagli artt. 31 e ss. del Codice;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo Settore"; - il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile", pubblicato in G.U. n.17 del 22/01/2018 abroga la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 nonché il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 confermando altresì all'Art. 13 Comma 1 Lettera e) che "il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico" sono "Strutture Operative nazionali" del Servizio Nazionale della Protezione Civile; - il medesimo Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile", al Capo V, Artt. 31 – 42 definisce le modalità di partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato di protezione civile alle attività di protezione civile ed in particolare all'Art. 32 comma 3 stabilisce che "la modalità di partecipazione del volontariato al servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore ... che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'Art. 5 comma 1 lettera

y) del Decreto Legislativo 2 luglio 2017 n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1"; - l'Art. 34 comma 3 lettera a) del medesimo Decreto Legislativo 1/2018 specifica che l'elenco nazionale del volontariato di protezione civile è composto dagli elenchi territoriali istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Rilevato, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle Amministrazioni Pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

a) l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);

b) il possesso di requisiti di moralità professionale;

c) il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

Considerato che:

- a partire dalla c.d. "Circolare Gabrielli" di cui alla Circolare del Capo della Polizia del 7 Giugno 2017 sono intercorsi importanti mutamenti nelle procedure di pianificazione, organizzazione, autorizzazione e gestione delle attività di pubblico spettacolo e di manifestazioni pubbliche per le quali risulta necessario provvedere sempre più spesso a supportare gli organizzatori delle importanti ed essenziali manifestazioni locali tradizionali e non, fonte di indubbio sviluppo micro economico e salvaguardia delle radici della cultura locale nonché del fondamentale sviluppo delle iniziative di promozione sociale proposte dalle Associazioni locali

- nell' territorio di Poggiomarino, nel periodo estivo si verificano spesso roghi consequenziali alla combustione di erbacce lungo le strade o nelle campagne oltre che incendi di materiale a volte anche tossici.

Premesso, inoltre, che:

- l' articolo 56 del Codice del Terzo Settore consente alle Amministrazioni Pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

a) l' iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l' articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);

b) il possesso di requisiti di moralità professionale;

c) il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Premesso, infine, che:

- il comma 3 dell' articolo 56 del Codice del Terzo Settore stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale:

<http://www.comune.poggiomarino.na.it> in "Amministrazione Trasparente", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'Ente;

- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata: _____ per lo svolgimento del servizio descritto all' articolo 1 della presente;

- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali _____ [Vedi Statuto dell'Associazione/Organizzazione];

- l'Associazione è iscritta nel registro della Regione _____ dal ___/___/_____;

Tanto richiamato e premesso, l'Ente ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

L'Ente ed Associazione/Organizzazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Finalità e Attività

Il Comune volendo garantire un'adeguata partecipazione dei propri cittadini alle problematiche concernenti la Protezione Civile, cercando, nel contempo, di sensibilizzare in particolare i giovani in merito alla materia

concernente la difesa del territorio, al fine di concorrere ad una fattiva crescita civica e sociale, pianifica, in accordo con l'Associazione, le seguenti diverse attività relative al progetto antiroghi che questo Ente ha in animo di attivare nel periodo luglio- ottobre 2024:

1. sensibilizzare e informare la cittadinanza per renderla più attiva.
2. Ridurre i roghi sul territorio istituendo un servizio per la comunità
3. Valorizzare e promuovere il territorio
4. aumentare la resilienza sul territorio

Articolo 3 – Rapporti tra Associazione ed Ente

L'Associazione si dovrà impegnare affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si dovrà impegnare inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dal Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

I responsabili della gestione del progetto dovranno vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse.

Articolo 4 – Idoneità tecnica

L'Associazione dovrà garantire che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, necessarie allo svolgimento del servizio e delle prestazioni.

Articolo 5 – Assegnazione ed uso delle risorse ed attrezzature

Il Comune provvederà all'acquisto dei dispositivi (DPI) per cinque volontari da utilizzarsi per il progetto antiroghi in convenzione

Articolo 6 - Attrezzatura e strumentazione di proprietà dell'Associazione

L'Associazione, nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, mette a disposizione le attrezzature di sua proprietà come da elenco dettagliato sottoscritto dalle parti ed allegato alla presente.

Durante il periodo di validità della presente convenzione l'Associazione potrà mettere a disposizione dell'attività oggetto della presente convenzione, altre attrezzature, previa comunicazione al Comune.

Articolo 7 – Durata

La presente convenzione ha validità nel periodo da luglio a ottobre 2024.

L'eventuale rinnovo è oggetto di nuova apposita convenzione.

Articolo 8 – Contributi e procedure di rendicontazione

A sostegno dell'attività dell'Associazione, e per le finalità di cui all'art. 1 del Codice del Terzo settore, l'Ente riconosce all'Associazione un contributo massimo erogabile pari ad Euro **10.000,00** (per il periodo luglio/ottobre 2024) da versare entro il trentesimo giorno dalla data di avvenuta rendicontazione delle attività svolte secondo i periodisotto riportati.

Articolo 9 – Controlli

L'Ente, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 2, reso dall'Associazione.

Articolo 10 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

L'Associazione acconsente che i suoi dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto, siano trattati dal Comune ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento. L'Associazione prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

Articolo 12 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, l'Ente ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre, l'Ente può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Ente.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell'Ente.

Articolo 13 – Controversie

I rapporti tra l'Ente e l'Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione, dovrà essere esperito tentativo di composizione amichevole delle stesse, su istanza scritta della parte più diligente. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Decorsi inutilmente 30 giorni dall'istanza di composizione, senza che questa sia avvenuta, le parti potranno ricorrere all'autorità giudiziaria, per la quale è competente il Foro di Torre Annunziata.

Articolo 14 - Spese contrattuali

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 266/91.

Articolo 15 – Rinvio dinamico

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione civilistica e a quella speciale in materia di Terzo Settore e di Organizzazioni di Volontariato.

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

L'Ente e l'Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Letto, approvato e sottoscritto

Poggiomarino, li ___/____

Comune di Poggiomarino

Il Rappresentante dell'Associazione
